

Comune di
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
(Prov. di Chieti)



STATUTO

(Nuovo testo statutario approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 56 del 29.11.1995)

Comune di SANT'EUSANIO DEL SANGRO (CH)

STATUTO COMUNALE

-----ooOoo-----

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA' FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione e Finalità.

1. Il Comune di Sant'Eusanio del Sangro è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico.

3. Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali.

4. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita politica ed amministrativa della Comunità. Opera, altresì, per rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e per promuovere e assicurare l'informazione dei cittadini sui programmi e sugli obiettivi dell'Ente.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; esercita, altresì, secondo le Leggi Statali e Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Abruzzo.

Art. 2

Territorio e sede comunale.

1. Il Comune di Sant'Eusanio del Sangro comprende il territorio delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di

Statistica ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.12.1954, n° 1228.

2. Il territorio di cui al precedente comma si estende per Kmq. 23,96 e confina con i Comuni di Guardiagrele, Casoli, Altino, Atessa, Lanciano e Castel Frentano. Comprende il Capoluogo, ove è ubicato il palazzo civico che è sede comunale, e le frazioni anagrafiche S.Lucia - Fontepaduli - Castellata - Cotti. Altri agglomerati rurali, storicamente riconosciuti dalla Comunità, sono: Villa Rosato - Santa Colomba - Tori - Castello - Marioli/Forestieri - Brecciaio - Saponelli e Candeloro.

3. Le adunanze degli Organi Elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle località e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 3

Albo Pretorio

1. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al I° comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4

Stemma e Gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di SANT'EUSANIO DEL SANGRO ed ha come segno distintivo lo stemma consistente in uno scudo che riporta le lettere "SE" sormontate dalla lettera V.

2. Lo stesso stemma è riprodotto sul Gonfalone che può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche

manifestazioni purchè accompagnato dal Sindaco o suo rappresentante.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art.5

Principi Informatori dell'attività

1. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali il Comune di Sant'Eusanio Del Sangro informa la sua attività ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione, efficienza, produttività ed economicità.

2. In particolare il Comune:

- riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio artistico, storico ed archeologico come beni primari della comunità, e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa; a tal fine esprimerà la propria contrarietà ad eventuali richieste di insediamento di allevamenti zootecnici a livello industriale, di attività produttive classificate insalubri, ancorchè corredate di documentazione contenente le soluzioni tecniche finalizzate al contenimento del relativo carico inquinante, e di centrali nucleari;
- adotta il metodo della programmazione per regolare la propria azione e per realizzare il concorso dei soggetti sociali all'equilibrata crescita della comunità cittadina;
- riconosce nel diritto alla salute un bene pubblico di primaria importanza, alla cui tutela informa l'attività amministrativa;
- opera in favore della promozione degli ideali di pace, solidarietà, salvaguardia dei diritti umani, integrazione fra le persone, i gruppi sociali ed i popoli. Al fine di concretizzare e valorizzare questi ideali il Comune prevede anche l'impiego di obiettori di coscienza, e, per meglio pubblicizzare il servizio sostitutivo civile in alternativa a quello militare, provvede ad informare i giovani al momento della loro iscrizione nelle liste di leva in ordine al significato dell'obiezione di coscienza ed alle modalità per accedervi;
- promuove iniziative finalizzate alla piena realizzazione della integrazione europea;
- promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari

previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

3. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handi-cappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

4. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 6

Il cittadino ed il Comune

1. Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini uno strumento essenziale per la crescita civile e sociale della collettività, ed al fine di garantire il momento partecipativo assicura la più ampia informazione dell'attività degli organi ed uffici dell'ente.

2. E' dovere del cittadino contribuire con la vigilanza e la proposta allo svolgimento ordinato della vita amministrativa e porsi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità locale. L'assunzione di responsabilità implica il dovere di rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino ed i beni comuni.

Art. 7

Cooperazione con altri enti

1. Il Comune di Sant'Eusanio Del Sangro promuove e partecipa a tutte le iniziative volte a coordinare la propria attività con quella di altri enti locali, nell'ottica del miglioramento del livello dei servizi pubblici resi alla collettività.

2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire, caso per caso, la forma di collaborazione più idonea tra quelle previste nel capo VIII° della legge 8 giugno 1990, n.142.

CAPO II

GLI ORGANI

Art. 8

Individuazione

1. Sono Organi Elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Attribuzioni.

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività locale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, vigila sul buon andamento dell'Amministrazione Comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente statuto e nei regolamenti, adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art.32 della legge n.142 del 1990.

Art. 10

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, anche nella sua prima adunanza, è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. In caso di sua assenza od impedimento tali funzioni vengono esercitate dal consigliere anziano, intendendosi per anziano colui che tra i presenti ha ottenuto la maggior cifra individuale dei voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge 25.3.93. n.81.

Art. 11

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima adunanza il Consiglio procede preliminarmente alla convalida della

elezione del Sindaco e dei consiglieri. Nella stessa seduta il Sindaco procede alla comunicazione dei componenti la Giunta da lui nominati, ed alla illustrazione degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono poi sottoposti alla discussione ed approvazione consiliare, da effettuare con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

3. Qualora la prima seduta risulti infruttuosa, agli adempimenti di cui al comma precedente dovrà procedersi in successiva riunione da tenersi comunque entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 12

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo per formulare, a maggioranza dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 13

Sedute consiliari

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio è riunito in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione con i relativi documenti programmatici.

3. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

4. Le modalità di convocazione del Consiglio per le sedute sia di prima che di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal regolamento.

5. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 14 Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonchè dalle aziende ed enti da questo dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

5. E' istituito l'albo delle presenze dei consiglieri comunali, aperto alla conoscenza dei cittadini.

Art. 15 Cessazione dalla carica

1. I consiglieri restano in carica per il tempo indicato dalla legge.

2. In caso di cessazione anticipata per morte, dimissioni, decadenza, o rimozione dalla carica, il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

3. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti a norma dell'art.289 del R.D. 4.2.1915 n.148.

4. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Sindaco o dichiarate nel corso della seduta consiliare. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire

entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di decadenza, nonchè di sospensione e rimozione di singoli consiglieri e di scioglimento del Consiglio previste e regolate dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le deliberazioni vengono adottate a scrutinio palese, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedono che si proceda in seduta segreta e/o a scrutinio segreto.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.

3. Salvi i casi in cui la legge o lo statuto dispongono altrimenti tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Salve le ipotesi espresamente disciplinate dalla legge o dal presente statuto, nei casi in cui bisogna procedere alla nomina o designazione di più persone, risulteranno eletti o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

5. In caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, la proposta deve contenere i nominativi indicati dall'Amministrazione.

6. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dai prescritti pareri, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione perchè i Consiglieri possano prenderne visione.

7. I verbali delle sedute delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario, che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.

Art. 17 Richiamo al Regolamento.

1. Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi con il

voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

Art. 18 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento. Della avvenuta costituzione del gruppo deve essere data comunicazione scritta al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppi sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, e, in caso di parità, il più anziano tra essi.

2. Il Consiglio comunale istituisce, con criterio proporzionale di rappresentanza, proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti, i poteri ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico.

3. Il Consiglio istituisce, altresì, commissioni per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune e degli Enti comunali, stabilendo l'oggetto, le modalità ed i tempi dell'indagine.

4. La richiesta della istituzione di commissioni d'inchiesta deve essere formulata da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e deliberata con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

SEZIONE II **LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 19 **Attribuzioni**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite

dalle leggi e dal presente Statuto al Sindaco, agli organi di decentramento, al segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative dell'ente.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, al quale riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. I singoli assessori esercitano le attribuzioni del Sindaco nelle materie da questi specificamente loro delegate.

5. La delega attribuisce all'assessore una competenza prevalente su quella del vice-sindaco.

Art. 20 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due assessori tra cui il vice-sindaco.

2. Il Sindaco nomina il vice-sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.

3. Il vice-sindaco e gli assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo articolo 21.

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 21 **Requisiti del vice-sindaco e degli assessori**

1. I soggetti chiamati alla carica di vice-sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente od affine del Sindaco;
- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.3.93 n. 81, la carica di assessore.

Art. 22 **Verifica delle condizioni**

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art. 21.

Art. 23 **Cessazione dalla carica**

1. Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione e revoca da parte del Sindaco.

2. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Le dimissioni e la revoca hanno effetto, rispettivamente, dalla data di presentazione e da quella di notifica del provvedimento all'interessato.

4. Restano ferme le ipotesi di decadenza, rimozione e sospensione previste e regolate dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Dell'avvenuta cessazione dalla carica, e degli atti relativi, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla vacanza, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 24 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni collegialmente. Essa delibera con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta di voti validi.

2. La Giunta è convocata almeno 24 ore prima della seduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente con avvisi scritti, o telegramma, o mera comunicazione telefonica.

3. In caso di urgenza, si prescinde dal rispetto del termine di cui al precedente comma 2.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa disponga diversamente.

5. Alle sedute della Giunta possono essere chiamati ad intervenire funzionari e dipendenti dell'ente, professionisti esterni ed esperti,

nonché il revisore del conto, per essere sentiti su particolari questioni.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE III **IL SINDACO**

Art. 25 **Attribuzioni**

1. Il Sindaco è la più alta espressione della comunità cittadina. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità. Rappresenta il Comune ed è garante dell'integrità territoriale e dei suoi valori e beni ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

2. Al Sindaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;

b) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;

c) nomina e revoca il vice-sindaco e gli assessori;

d) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

e) nomina, sulla base delle designazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge n. 142;

f) emana le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;

g) stipula gli accordi di programma;

h) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;

i) rappresenta in giudizio il Comune;

l) nomina, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante del segretario comunale, i responsabili degli uffici e servizi, ed attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di

competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, da questo Statuto e dal regolamento comunale degli uffici e del personale. Dei relativi provvedimenti dà comunicazione ai capigruppo consiliari;

m) dispone, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante del segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici, dandone comunicazione ai capigruppo consiliari;

n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

o) impartisce al segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

p) assegna, nei trenta giorni successivi all'approvazione definitiva del bilancio preventivo, su proposta del segretario comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun responsabile di settore dell'ente, in correlazione ai servizi ed all'attività attribuiti all'ufficio;

q) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

r) vigila sul servizio di polizia municipale.

3. Quale ufficiale di governo, il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e dalle altre leggi vigenti.

Art. 26

Elezione e cessazione dalla carica

1. L'elezione del Sindaco, la durata in carica e la cessazione dalla stessa sono disciplinate dalle leggi vigenti. Analogamente è disciplinata dalla legge la sostituzione del Sindaco in caso di assenza od impedimento nonché di sospensione dalla carica.

2. Le dimissioni dalla carica di Sindaco sono da questi presentate per iscritto direttamente al Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. Le dimissioni, una volta decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al Consiglio, diventano irrevocabili, e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica.

Art. 27

Deleghe del Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al vice sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell'art. 25 alle lettere f), g), i), n) e q).

2. L'atto di delega deve essere redatto per iscritto ed indicare l'oggetto, riferendosi ai gruppi di materie omogenee, con l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative dell'ente.

3. L'atto di delega deve recare l'esplicita e formale accettazione del delegato e deve essere comunicato al Consiglio Comunale, al prefetto, al segretario comunale ed ai responsabili di settore dell'ente. Analoghe comunicazioni dovranno essere effettuate per gli atti di revoca.

Art. 28

Il vice-sindaco

1. Il vice-sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.

2. Quando il vice-sindaco è temporaneamente assente, od impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età presente.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice-sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al vice-sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o

comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 30 **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

4. Il segretario informa il prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

5. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

CAPO III **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI** **SERVIZI**

Art. 31 **Gli uffici comunali**

1. L'amministrazione del Comune di Sant'Eusanio Del Sangro viene attuata mediante la separazione delle responsabilità tra gli organi politici, cui spettano le attività di indirizzo e di controllo, ed il segretario comunale ed i responsabili dei settori operativi, cui spettano le attività di gestione amministrativa.

2. Gli uffici comunali sono organizzati in settori individuati dal regolamento.

3. Al loro interno, i settori possono articolarsi in servizi.

4. Le funzioni e le responsabilità dei dipendenti preposti ai settori ed ai servizi sono stabilite dal regolamento.

5. La struttura burocratica dell'ente dovrà comunque essere informata ai principi di efficienza, funzionalità e democraticità, favorendo il più possibile l'accrescimento delle capacità professionali dei dipendenti e garantendo loro il massimo dell'autonomia operativa, con correlativa massima assunzione di responsabilità compatibile con la qualifica funzionale posseduta, garantendo pari opportunità e dignità tra uomini e donne conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dalla Comunità Europea.

Art. 32 **Personale**

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico approvato dal Consiglio Comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali sono disciplinati dalla legge, dagli accordi collettivi nazionali e dal regolamento organico del personale, che disciplinerà in particolare:

- a) struttura organizzativo-professionale;
- b) dotazione organica e modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) diritti, doveri e sanzioni;
- d) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
- e) trattamento economico;
- f) i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- g) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
- h) l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto;
- i) attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano all'esterno l'Amministrazione, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazione discrezionali.

Art. 33

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Art. 34

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dirige e coordina l'attività del personale dell'ente, direttamente ovvero avvalendosi dei responsabili dei settori e dei servizi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e dell'attuazione dei provvedimenti.

2. In particolare, al segretario comunale sono attribuite le seguenti competenze:

- a) presidenza delle commissioni di concorso per le assunzioni dei dipendenti dell'ente;
- b) presidenza delle gare per l'aggiudicazione dei contratti;
- c) concessione di congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, aspettative diverse da quelle per motivi di famiglia, ed in generale svolgimento degli atti di gestione del personale afferenti i responsabili di settore dei servizi;
- d) concessione di aspettative per motivi di famiglia a tutto il personale dell'ente sulla base delle direttive specificamente emanate dal Sindaco;
- e) comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 45 della legge n. 142/90 ai capigruppo consiliari ed agli altri organi individuati dalle leggi vigenti;
- f) invio delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo;

g) vigilanza sulla esecuzione dei provvedimenti regolarmente adottati dagli organi dell'ente, nonché sull'adozione di tutti gli atti di competenza dei responsabili di settore e dei servizi, con potere di avocazione in caso di inerzia di questi ultimi;

h) autenticazione e rilascio delle copie di atti esistenti nell'archivio comunale od emessi dagli organi ed uffici dell'ente, in conformità delle norme contenute nell'apposito regolamento;

i) rogito dei contratti dei quali il Comune è parte in relazione all'art. 87 del R.D. 3.3.1934, n. 383;

l) promozione della azione disciplinare ed irrogazione della sanzione della censura;

m) liquidazione e pubblicazione, con provvedimento motivato, sulla base di proposta del responsabile di settore o di servizio competente, recante il parere favorevole nonché l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile di ragioneria, di tutte le spese preventivamente impegnate, con l'esclusione delle liquidazioni per cui la legge prevede l'obbligo di comunicazione ai capigruppo consiliari;

n) determinazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici nonché dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco.

3. Il segretario comunale esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta, anche se afferente ad atti cui è direttamente interessato, con esclusione di quelli aventi contenuto meramente discrezionale, successivamente all'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e della attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove necessari.

4. I pareri di cui al precedente comma 3 sono resi, di regola, entro 48 ore dalla richiesta, salvo comprovati motivi di urgenza, nel qual caso il termine può essere ridotto a 12 ore, e salva l'ipotesi di provvedimenti particolarmente complessi, per i quali il funzionario interessato potrà chiedere, una sola volta, una proroga di 24 ore del termine ordinario.

Art. 35

Responsabili dei settori e/o servizi

1. I responsabili di settore e/o servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'assessore al ramo e dal segretario comunale, dirigono e coordinano l'attività del personale assegnato al proprio settore o servizio, curano la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti di competenza del proprio ufficio, partecipano alle riunioni del Consiglio e della Giunta quando ne è richiesta la presenza.

2. In particolare, ai predetti responsabili sono attribuite le seguenti competenze:

a) predisposizione, degli atti e provvedimenti di competenza del settore e/o del servizio;

b) adozione di tutti gli atti meramente esecutivi, privi di apprezzabile contenuto discrezionale, ed esecuzione dei provvedimenti regolarmente adottati dagli organi dell'ente;

c) esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al responsabile del procedimento nelle materie di competenza del settore e/o del servizio;

d) autenticazione e rilascio delle copie di atti esistenti nell'archivio comunale od emessi dagli organi ed uffici dell'ente, in conformità delle norme contenute nell'apposito regolamento.

3. I responsabili di settore ed i responsabili di servizio esprimono i pareri di propria competenza su ogni proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta, ed il responsabile di ragioneria rilascia anche l'attestazione di copertura finanziaria. Detti pareri vengono espressi anche per gli atti deliberativi cui sono direttamente interessati, con esclusione di quelli aventi contenuto meramente discrezionale.

4. I pareri ed attestazioni di cui al precedente comma 3 sono resi, di regola, entro 48 ore dalla richiesta, salvo comprovati motivi di urgenza, nel qual caso il termine può essere ridotto a 12 ore, e salva l'ipotesi di provvedimenti particolarmente complessi, per i quali i responsabili in parola potranno richiedere, una sola volta, una proroga di 24 ore del termine ordinario.

Art. 36

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni o Consorzio.

5. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare la costituzione di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione;

2. Per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni" mediante apposito atto contenente:

a) il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, il quale determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica

dei risultati gestionali, l'eventuale ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, le modalità di nomina del direttore da parte della Giunta Comunale, il numero, la durata in carica e la posizione giuridica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) il piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi;

c) le norme di indirizzo da osservare, che possono essere aggiornate in sede di esame dei bilanci preventivi e consuntivi della istituzione.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La nomina è deliberata sulla base di un documento programmatico sottoscritto da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e depositato presso la Segreteria comunale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

4. Il Presidente e i singoli componenti dei consigli di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 38

Gestione associata dei servizi

1. Il Comune sviluppa rapporti con i Comuni limitrofi e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere.

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39

Risorse finanziarie

1. Il Comune di Sant'Eusanio del Sangro ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di poter disporre di risorse proprie

sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni della legge.

2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle proprie competenze e sono costituite:

a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;

b) per una parte almeno, da tasse e imposte locali il cui tasso deve essere stabilito, nei limiti fissati dalle leggi;

c) da proventi propri per l'esercizio di servizi pubblici;

d) da fondi provenienti da capitali pubblici e privati per il finanziamento delle spese di investimento;

e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni.

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. Il Comune di Sant'Eusanio Del Sangro ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, in conformità alle leggi vigenti.

2. I terreni soggetti ad uso civico sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme in vigore.

Art. 41

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'ente è stabilito con leggi dello Stato, e, per quanto da queste non disciplinato, con l'apposito regolamento comunale.

Art. 42

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale tra gli appartenenti alle categorie professionali indicate nell'art. 57, comma 2, della legge n. 142/1990.

2. Contestualmente alla nomina, il Consiglio approva lo schema di convenzione

destinato a disciplinare i rapporti tra il revisore e l'ente .

3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni stabilite dall'art. 57 della legge n. 142/1990, nonché a quelle ulteriori indicate nella convenzione di cui al precedente comma, con la diligenza del mandatario.

4. Per lo svolgimento dei compiti attribuitigli, il revisore dei conti ha diritto ad un onorario stabilito in conformità alle vigenti disposizioni .

CAPO V

NORME SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E SULLA TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI

Art. 43

Principi Generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette esemplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.

Art. 44

Incentivazione all'associazionismo

1. Il Comune promuove la costituzione di Enti ed Associazioni culturali, ricreative, sportive e ambientaliste, al fine di suscitare e incentivare lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni, usi e consuetudini locali e la pratica sportiva da parte dei giovani e di fasce d'età differenziate.

2. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per la erogazione di contributi in favore delle suddette associazioni, nonché per il riconoscimento delle stesse, ai

fini dell'esercizio delle facoltà previste dai successivi artt. 46 e 48

Art. 45

Assemblea civica

1. L'assemblea civica è strumento di partecipazione dei cittadini alla attività dell'ente e di consultazione della popolazione in vista della adozione di provvedimenti particolarmente significativi.

2. L'assemblea civica è composta dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Essa viene convocata allorché il Comune si accinge ad adottare un provvedimento di carattere generale, che detti un assetto permanente o duraturo degli interessi della collettività locale o di parte rilevante della stessa.

4. Le sedute dell'assemblea civica, in numero massimo di due l'anno, sono convocate dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati o di un numero di cittadini pari ad almeno cento iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. L'istanza dei cittadini deve contenere le firme dei richiedenti, con relative generalità e domicilio, e deve essere sottoscritta dal presentatore che risponde ai sensi delle vigenti disposizioni di legge della provenienza delle firme stesse.

6. La convocazione viene comunicata alla cittadinanza mediante manifesti, avvisi ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

7. Le sedute dell'assemblea civica devono essere tenute in luogo idoneo ad accoglierne i componenti. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco e ad esse partecipano i componenti della Giunta, che siedono al tavolo di presidenza. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale da parte di un dipendente comunale incaricato dal Sindaco.

8. L'assemblea non ha luogo se non vi partecipano almeno 51 richiedenti. Il verificarsi di tale presupposto viene accertato in apertura di seduta.

9. In apertura di seduta, il Sindaco o gli assessori relazionano al consesso il contenuto del provvedimento che l'amministrazione si propone di adottare e che forma oggetto della

riunione. Vengono quindi sentiti i cittadini che chiedono di esprimere la propria valutazione.

10. Nel corso della riunione, potranno essere altresì presentati e discussi documenti contenenti relazioni alternative rispetto a quelle prospettate dall'amministrazione. Di tali documenti l'organo competente dovrà tenere debitamente conto in sede di emanazione del provvedimento e di motivazione dello stesso, sempre che gli stessi siano approvati dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea.

Art. 46

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove i forum intesi come riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra cittadini ed amministratori in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi, nonché in ordine ai servizi comunali.

2. Ad essi partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione.

3. I forum sono convocati dal Sindaco di propria iniziativa ovvero su richiesta:

- di un quarto dei consiglieri assegnati al comune ;
- di associazioni riconosciute dall'ente;
- di istituzioni scolastiche e religiose;
- di almeno n. 50 cittadini, anche minori.

4. L'istanza, contenente l'indicazione degli argomenti da dibattere nel forum, dovrà essere sottoscritta da tutti i richiedenti, ovvero dai rappresentanti delle associazioni ed istituzioni

5. Nel caso di convocazione su iniziativa dei cittadini, si darà luogo al forum solo se sarà presente la maggioranza dei richiedenti.

6. Il forum è presieduto dal Sindaco o suo delegato, e si sostanzia in un dibattito introdotto dai promotori.

7. Non potranno essere tenuti più di quattro forum all'anno.

Art. 47

Consulte comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte con funzioni di supporto all'attività dell'ente.

2. Con il provvedimento che le istituisce, il Consiglio Comunale procede alla nomina dei componenti e del presidente nonché alla determinazione delle funzioni delle consulte.

3. Alla nomina dei componenti delle consulte, che dovranno essere esperti nelle materie loro attribuite, concorrerà la minoranza consiliare .

Art. 48

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, nonché le associazioni aventi sede nel territorio comunale, possono presentare agli organi municipali istanze, petizioni e proposte.

2. Il competente organo dell'ente è tenuto a pronunciarsi con atto formale sulle predette istanze, petizioni e proposte, entro 30 giorni dalla loro presentazione, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) qualora sia configurabile l'obbligo di provvedere sull'atto di iniziativa, derivante da una disposizione di legge o regolamento;

b) per gli atti di iniziativa dei cittadini, purché il documento sia sottoscritto da almeno duecento iscritti nelle liste elettorali del comune. La presentazione del documento dovrà avvenire nelle forme di cui al precedente art. 45, comma 5;

c) per gli atti di iniziativa delle associazioni, la istanza, la petizione o la proposta devono attenersi a materie rientranti tra gli scopi della associazione medesima.

Art. 49

Referendum consultivo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, sono previste l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum non è ammesso:

a) per atti di mera esecuzione di disposizioni dettate da organi statali e regionali;

b) su un quesito di uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;

c) in materia di tributi ed atti di bilancio;

d) su un quesito che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

3. Il referendum può essere promosso dal Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il collegio, ovvero per iniziativa di almeno 400 elettori. In quest'ultimo caso i promotori, in numero non inferiore a 20 ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, devono produrre al Sindaco istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario con l'indicazione del delegato a ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento.

4. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, provvede a:

- decidere in ordine all'ammissibilità del quesito referendario;
- stabilire le modalità di svolgimento della consultazione;
- fissare la data di svolgimento della consultazione, che dovrà comunque avere luogo entro e non oltre 6 mesi dalla adozione del provvedimento in un unico giorno festivo;
- fissare il termine iniziale e finale per la raccolta delle firme, tra cui dovranno intercorrere almeno 60 giorni.

5. La raccolta delle firme dovrà essere effettuata su appositi stampati predisposti dagli uffici comunali. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate dal segretario comunale o da altro funzionario da lui delegato, ovvero dalle altre figure a ciò deputate dalla legge.

6. Il Sindaco, verificata la regolarità del procedimento di raccolta delle firme, nonché il numero delle stesse, provvede con ordinanza ad indire la consultazione, dandone conoscenza alla cittadinanza con manifesto pubblicato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del referendum.

7. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali, con esclusione di quelli che alla data del referendum non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età.

8. Il referendum è ritenuto valido se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

9. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.

Art. 50 Difensore civico

1. L'amministrazione comunale assume le opportune iniziative presso gli altri comuni del circondario perché si pervenga all'istituzione di un difensore civico con competenza circondariale.

2. Il difensore civico svolge le seguenti funzioni:

- raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione, e le trasmette agli uffici competenti;
- attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi 142/90 e 241/90, ed in generale la tutela dei diritti dei cittadini;
- riferisce annualmente circa il suo operato al Consiglio Comunale e ad apposite sessioni del forum dei cittadini;
- informa la cittadinanza con specifici strumenti della sua attività;
- favorisce di propria iniziativa, o su richiesta dei cittadini, incontri tra cittadini singoli od associati ed i responsabili dei singoli servizi in ordine al funzionamento degli stessi.

3. Il difensore civico è scelto tra persone di comprovata integrità ed autorevolezza che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti, non siano dipendenti e non abbiano alcun rapporto economico con l'amministrazione comunale né rivestano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partiti.

4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale.

Art. 51 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate le forme e le modalità di

partecipazione dei cittadini singoli ed associati ai procedimenti amministrativi, in attuazione delle norme e dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 52 **Accesso agli atti**

1. Tutti i documenti esistenti nell'archivio dell'ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

2. Le modalità di accesso dei cittadini ai documenti di cui al precedente comma 1 sono stabilite da apposito regolamento

CAPO VI **ATTIVITA' NORMATIVA**

Art. 53 **Principi generali**

1. Il Comune di Sant'Eusanio Del Sangro disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti, che devono essere emanati nel rispetto della costituzione repubblicana, delle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione del presente Statuto.

2. L'efficacia dei regolamenti comunali è limitata al territorio comunale.

3. I regolamenti comunali non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi in cui la retroattività sia esplicitamente ammessa o implicitamente consentita dalle leggi vigenti o dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e sempre che sia giustificata dalla esistenza di un pubblico interesse chiaramente evidenziato.

Art. 54 **Procedimento di formazione dei regolamenti**

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'assemblea, su iniziativa della Giunta comunale.

2. Dopo l'adozione, i regolamenti devono essere trasmessi al Comitato regionale di controllo per il prescritto esame di legittimità

unitamente alla deliberazione di adozione e, contestualmente, devono essere con questa pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. I regolamenti comunali entrano in vigore il 10° giorno del mese successivo a quello in cui la delibera di adozione diventa esecutiva, salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.

Art. 55 **Regolamenti attuativi dello Statuto**

1. Per l'attuazione del presente Statuto, il Comune di Sant'Eusanio Del Sangro adotta i seguenti regolamenti:

- a) regolamento per la partecipazione ai procedimenti e per l'accesso agli atti;
- b) regolamento di contabilità;
- c) regolamento per la disciplina dei contratti;
- d) regolamento degli uffici e del personale;
- e) regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- f) regolamento delle forme associative.

CAPO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 56 **Disciplina transitoria**

1. Sino alla entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente art. 55, si applicano le disposizioni del presente Statuto e, in quanto compatibili con esso e con la normativa concernente gli enti locali, quelle contenute nei regolamenti attualmente in vigore.

Art. 57 **Norma finale**

1. Il presente statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 8.6.1990, n. 142.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA' FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione e Finalità	Pag. 1
Art. 2 - Territorio e sede comunale	Pag. 1
Art. 3 - Albo Pretorio	Pag. 1
Art. 4 - Stemma e Gonfalone	Pag. 1
Art. 5 - Principi informativi dell'attività	Pag. 2
Art. 6 - Il Cittadino ed il Comune	Pag. 2
Art. 7 - Cooperazione con altri enti	Pag. 2

CAPO II

GLI ORGANI

Art. 8 - Individuazione	Pag. 2
-------------------------------	--------

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Attribuzioni	Pag. 3
Art. 10 - Presidenza del Consiglio	Pag. 3
Art. 11 - Prima seduta del Consiglio	Pag. 3
Art. 12 - Indirizzi per le nomine	Pag. 3
Art. 13 - Sedute consiliari	Pag. 3
Art. 14 - Consiglieri	Pag. 3
Art. 15 - Cessazione dalla carica	Pag. 4
Art. 16 - Funzionamento del Consiglio	Pag. 4
Art. 17 - Richiamo al Regolamento	Pag. 4
Art. 18 - Gruppi consiliari	Pag. 4

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Attribuzioni	Pag. 5
Art. 20 - Composizione	Pag. 5
Art. 21 - Requisiti del vice-sindaco e degli assessori	Pag. 5
Art. 22 - Verifica delle condizioni	Pag. 5
Art. 23 - Cessazione dalla carica	Pag. 5
Art. 24 - Funzionamento della Giunta ...	Pag. 6

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 25 - Attribuzioni	Pag. 6
Art. 26 - Elezione e cessaz. dalla carica	Pag. 7
Art. 27 - Deleghe del Sindaco	Pag. 7
Art. 28 - Il vice-sindaco	Pag. 7

Art. 29 - Divieto generale di incarichi e consulenze	Pag. 7
Art. 30 - Mozione di sfiducia	Pag. 7

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 31 - Gi uffici comunali	Pag. 8
Art. 32 - Personale	Pag. 8
Art. 33 - Collaborazioni esterne	Pag. 8
Art. 34 - Segretario Comunale	Pag. 8
Art. 35 - Responsabili dei settori e/o Servizi	Pag. 9
Art. 36 - Forme di gestione dei servizi pubblici	Pag. 10
Art. 37 - Aziende speciali ed attribuz.ni	Pag. 10
Art. 38 - Gestione associata dei servizi	Pag. 10

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39 - Risorse finanziarie	Pag. 11
Art. 40 - Demanio e patrimonio	Pag. 11
Art. 41 - Ordinamento finanziario e contabile	Pag. 11
Art. 42 - Revisore dei conti.....	Pag. 11

CAPO V

NORME SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E SULLA TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI

Art. 43 - Principi Generali	Pag. 11
Art. 44 - Incentivazione all'associazionismo	Pag. 11
Art. 45 - Assemblea civica	Pag. 12
Art. 46 - Forum dei cittadini	Pag. 12
Art. 47 - Consulte comunali	Pag. 12
Art. 48 - Istanze, petizioni e proposte .	Pag. 13
Art. 49 - Referendum consultivo	Pag. 13
Art. 50 - Difensore civico	Pag. 14
Art. 51 - Partecipazione al procedimento amministrativo	Pag. 14
Art. 52 - Accesso agli atti	Pag. 14

CAPO VI

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 53 - Principi generali	Pag. 14
Art. 54 - Procedimento di formazione dei Regolamenti	Pag. 14
Art. 55 - Regolamenti attuativi dello Statuto	Pag. 15

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Disciplina transitoria	Pag. 15
Art. 57 - Norma finale	Pag. 15